

STATUTO ASSOCIAZIONE ABIO (LECCO)

Articolo 1 – Denominazione, natura e rapporti con Fondazione ABIO	2
Articolo 2 - Sede	2
Articolo 3 - Durata.....	2
Articolo 4 – Assenza di scopo di lucro.....	2
Articolo 5 – Finalità e attività	3
Articolo 6 – Soci: ammissione.....	4
Articolo 7 – Soci: diritti e doveri.....	4
Articolo 8 – Cause di decadenza dalla qualifica di socio.....	5
Articolo 9 – Fondo comune.....	6
Articolo 10 - Organi dell’associazione	6
Articolo 11 – Assemblea dei soci: attribuzioni	6
Articolo 12 – Convocazione dell’Assemblea	7
Articolo 13 – Presenza dei soci in Assemblea	7
Articolo 14 – Quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee	8
Articolo 15 – Svolgimento dell’Assemblea.....	8
Articolo 16 – Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo	8
Articolo 17 – Sostituzione dei Consiglieri.....	9
Articolo 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo	10
Articolo 19 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo	10
Articolo 20 - Presidente.....	10
Articolo 21 – Esercizio sociale	11
Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti.....	11
Articolo 23 - Collegio dei Garanti	12
Articolo 24 - Scioglimento	12
Articolo 25 – Richiamo delle disposizioni di legge.....	12

Articolo 1 – Denominazione, natura e rapporti con Fondazione ABIO

È costituita, ai sensi della legge 266/91 e della legge regionale (01/2008), un'associazione denominata "ABIO - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE LECCO", anche "ABIO LECCO", quale organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'attività dei propri aderenti in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'associazione è parte integrante del Movimento ABIO e riconosce nella Fondazione ABIO il soggetto custode dei principi del Movimento; l'associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni regolamentari e di prassi assunte nel tempo dalla Fondazione, impegnando l'ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di organizzazione di volontariato e di Onlus.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Lecco il Consiglio Direttivo può deliberare un'eventuale cambio di sede legale all'interno dei confini comunali, senza dover modificare il presente Statuto e dandone comunicazione agli uffici competenti. L'associazione opera prevalentemente nel territorio comunale e può estendere il servizio ABIO con sedi operative nelle diverse strutture sanitarie pediatriche dello stesso Comune, o al di fuori di questo, con l'autorizzazione e la collaborazione di Fondazione.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

Articolo 4 – Assenza di scopo di lucro

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità solidaristiche.

Essa è, infatti, costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

I soci sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto e a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'associazione.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per attività preventivamente stabilite e autorizzate dal Consiglio Direttivo,

secondo parametri validi per tutti gli aderenti. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Il presente statuto e gli eventuali regolamenti profilano la vita associativa e la pratica del volontariato ispirandosi a principi di democrazia e senza discriminazione in relazione a genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali dei soci e degli utenti.

Articolo 5 – Finalità e attività

L'associazione ha per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione delle iniziative finalizzate alla riduzione del rischio di trauma da ospedalizzazione, attraverso l'accoglienza del bambino e dell'adolescente che accedono in ospedale per qualsiasi necessità sanitaria di diagnosi e cura, e della loro famiglia.

A titolo puramente esplicativo e non tassativo l'associazione dovrà:

- organizzare nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei consultori e in tutte le strutture sanitarie sia dell'area pediatrica, che di qualsiasi area specialistica che ospiti bambini e adolescenti, la presenza e l'opera dei soci Volontari;
- assicurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative in tali strutture, incluso l'acquisto di arredi e decori per gli ambienti di accoglienza;
- realizzare le proprie attività in strutture con le quali l'associazione si rapporta con accordi formali anche di natura convenzionale. Le eventuali attività svolte in reparti con pazienti ad alto rischio dovranno essere espressamente citate e regolate negli accordi di cui al presente punto;
- assicurare una specifica competenza dei Volontari attraverso una idonea formazione al servizio;
- favorire il rapporto fra ambiente ospedaliero e genitori del bambino ricoverato;

- promuovere la conoscenza e l'applicazione della Carta dei diritti del Bambino e dell'Adolescente in Ospedale, a garanzia della qualità del ricovero in ospedale sotto l'aspetto fisico, psichico ed emozionale;
- promuovere la collaborazione con la scuola dell'obbligo per preparare adeguatamente gli alunni ad un'eventuale ospedalizzazione, al fine di prevenire/ridurre il trauma del ricovero;
- sensibilizzare gli enti pubblici, le ASL, i mezzi di informazione e la società in genere ai problemi e alle necessità del bambino e dell'adolescente ospedalizzato;
- fare in genere, anche se sopra non specificato, tutto quanto sarà ritenuto necessario per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 6 – Soci: ammissione

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, che possono essere ordinari ed onorari.

Possono presentare domanda di ammissione a soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell'associazione ed i modi di attuazione degli stessi.

L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta con domanda scritta.

Sulla domanda di ammissione decide, anche tenuto conto del percorso formativo e del suo esito, il Consiglio Direttivo, il quale ne dà comunicazione alla prima assemblea utile.

L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze verso l'associazione.

Articolo 7 – Soci: diritti e doveri

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'associazione, conformemente al rispetto della disciplina sulla privacy;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli aderenti hanno il dovere:

di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 8 – Cause di decadenza dalla qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per espulsione, per decesso, per decadenza e per recesso volontario.

L'espulsione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo tramite notifica all'interessato/a del provvedimento di esclusione.

Nel primo caso, per atti compiuti dal socio in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o dai regolamenti, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.

Nel secondo caso, qualora siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto la rinuncia alla propria condizione di associato.

I soci espulsi, decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto, così come i loro eredi, sul fondo comune e sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota sociale da loro versata rimane proprietà dell'associazione.

Il provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire entro quindici giorni una sola volta l'Assemblea dei Soci - o Collegio dei Garanti se istituito - chiamata a riunirsi dal Presidente o dal consigliere più anziano non oltre trenta giorni dalla data di contestazione del provvedimento da parte del socio escluso.

Articolo 9 – Fondo comune

Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato da:

- quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei soci;
- contributi dello Stato, della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali di soci e non soci (società, banche, enti privati, ecc.);
- entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario tipo organizzate dall'associazione stessa o da terzi a favore dell'associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate da attività commerciali e produttive e marginali nei limiti fissati dalla legge.

Articolo 10 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Articolo 11 – Assemblea dei soci: attribuzioni

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea:

- esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l'attività dell'associazione nonché discute e delibera sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo;

- delibera in merito al bilancio redatto dal Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- delibera in merito al regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto sociale proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio provinciale, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

Inoltre, essa deve essere convocata dal Presidente o ogni qualvolta ciò venga richiesto da un terzo del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione.

In aggiunta può essere comunicata tramite

- pubblicazione dell'avviso di convocazione sul notiziario dell'associazione ed anche mediante l'affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'associazione e nella sede di attività di volontariato.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere fissata in seconda convocazione almeno ventiquattr'ore dopo la prima convocazione.

Articolo 13 – Presenza dei soci in Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci ordinari ed onorari; quelli ordinari devono essere in regola col versamento della quota sociale.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 14 – Quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee

Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Nell'Assemblea straordinaria, convocata per le modificazioni dello statuto, occorre, in prima convocazione, almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, almeno un quarto degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione segue le norme di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Articolo 15 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.

Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente, che potrà essere anche non socio.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Articolo 16 – Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea che ne determinerà, in sede di nomina, il numero. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le cariche di consigliere e di Presidente sono ricoperte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, nomina tra i suoi membri il Presidente dell'associazione, e le figure previste dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare tutte quelle iniziative finalizzate al

conseguimento dell'oggetto sociale e deliberate dall'Assemblea dei soci.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

- di predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Il regolamento interno dovrà essere sottoposto all'approvazione dei soci, che delibereranno con le maggioranze dell'Assemblea ordinaria.
- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- di organizzare il funzionamento dell'associazione;
- di predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare le entrate previste dall'art. 9 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea corredato da una relazione sull'attività dell'associazione;
- di stabilire l'ammontare delle quote annuali dovute dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione;
- delibera in ordine all'espulsione e decadenza dei soci, come indicato all'art. 8 del presente Statuto;
- di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di alcuni incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 17 – Sostituzione dei Consiglieri

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono gli eletti nella graduatoria della votazione.

In caso di loro rifiuto o mancanza, entro 30 giorni il Presidente convoca, se richiesto da almeno un terzo dei consiglieri sopravvivenenti o da un decimo degli

associati, l'assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi consiglieri subentranti i mancanti.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Le dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio il quale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima mediante fax o e-mail che attesti la ricezione del destinatario; in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattr'ore.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre alla data, il luogo e l'ora.

Articolo 19 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.

Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 20 - Presidente

La rappresentanza dell'associazione e la firma sociale spettano al Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Inoltre cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'associazione.

Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 21 – Esercizio sociale

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

In luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, può essere nominato un Revisore dei Conti.

Articolo 23 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, che deve essere deliberato dall'assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 14 con l'osservanza delle maggioranze di cui all'ultimo comma dell'art. 21 codice civile, i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, come prescritto dall'art 5, c 4, L 266/91. In nessun caso possono essere distribuiti beni utili e riserve ai soci.

Articolo 25 – Richiamo delle disposizioni di legge

Per i casi non previsti dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.